REGOLAMENTO D'ESAME

per

L'esame professionale superiore di perita/perito in materio di previdenza professionale

Versione ottobre 2026

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di perita/perito in materia di previdenza professionale[1]

del 12 luglio 2018 (versione ottobre 2026)

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I periti in materia di previdenza professionale con diploma federale sono esperti nell'ambito della previdenza professionale e hanno il ruolo di organo di controllo con mandato legale. Forniscono consulenza agli istituti di previdenza e ai loro organi nonché alle aziende per qualsiasi questione in materia di previdenza professionale e sono in contatto con autorità di vigilanza, uffici di revisione e altri organismi.

Le raccomandazioni dei periti in materia di previdenza professionale si basano sui risultati di metodi attuariali e statistici, in combinazione con elementi economici e biometrici. Ai fini dello svolgimento del loro lavoro, i periti in materia di previdenza professionale tengono sempre conto degli aspetti giuridici della previdenza professionale, come ad es. il diritto delle fondazioni, delle assicurazioni sociali e fiscale nonché, in particolare, il diritto nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, LFLP ecc. e relative ordinanze).

Nella loro attività, oltre alla responsabilità dei risultati possono assumere anche quella di progetti e processi. Agiscono sempre nel rispetto di leggi, direttive tecniche e istruzioni.

[1] In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

1.22 Principali competenze operative professionali

I periti in materia di previdenza professionale:

- forniscono consulenza agli istituti di previdenza e ai loro organi nonché alle aziende;
- valutano ed esaminano periodicamente la sicurezza finanziaria degli istituti di previdenza e svolgono perizie attuariali;
- valutano strategie di investimento;
- stabiliscono proiezioni attuariali e valutano i rischi quantitativi degli istituti di previdenza;
- elaborano piani previdenziali e assicurative;
- forniscono assistenza in caso di creazioni, fusioni e liquidazioni parziali e totali di istituti di previdenza;
- redigono, esaminano e confermano documenti giuridici come atti di fondazione, contratti o regolamenti;
- valutano ed esaminano contratti di assicurazione;
- emettono raccomandazioni;
- forniscono consulenza per casi di prestazione complessi;
- svolgono corsi di formazione e formazione continua per i membri dei consigli di fondazione e organizzano eventi informativi per gli assicurati.

Per esercitare queste attività con professionalità, i periti in materia di previdenza professionale devono essere in possesso di conoscenze specialistiche aggiornate e approfondite in campo attuariale, giuridico ed economico. Inoltre devono dimostrare uno spiccato orientamento alla clientela e alla prassi, nonché ottime capacità di comunicazione, moderazione e negoziazione. Agiscono con integrità, pensano in maniera interconnessa e imprenditoriale e mantengono un comportamento eticamente corretto.

1.23 Esercizio della professione

I periti in materia di previdenza professionale devono soddisfare aspettative elevate. Si occupano di una materia complessa e hanno il compito di trasmetterla in maniera semplice e chiara. Sono interlocutori di fiducia per i consigli di fondazione e gli altri clienti; le loro raccomandazioni e i loro calcoli sono fondati, corretti ed equilibrati. I periti in materia di previdenza professionale si contraddistinguono pertanto per il loro elevato grado di autonomia e l'elevato senso di responsabilità.

I periti in materia di previdenza professionale pensano e lavorano in maniera analitica e interconnessa e nel loro lavoro uniscono conoscenze scientifiche a capacità di consulenza. Oltre a conoscere in maniera approfondita il proprio campo specialistico sono anche in grado di presentare le loro soluzioni con un linguaggio comprensibile e convincente.

I periti in materia di previdenza professionale si spostano spesso per incontrare sul posto i diversi partner e gruppi d'interesse.

I periti in materia di previdenza professionale sono responsabili del portafoglio clienti esistente e del suo sviluppo. Consigliano sempre i clienti in un'ottica sostenibile e orientata, in maniera equilibrata, ai problemi e alle soluzioni. A tal fine si avvalgono della loro capacità di negoziazione e comunicazione. Oltre a buone conoscenze specialistiche devono dimostrare anche un atteggiamento sicuro di sé e la capacità di imporsi.

La previdenza professionale è regolamentata da disposizioni del legislatore, delle autorità di vigilanza, della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) e delle associazioni professionali. I periti in materia di previdenza professionale seguono costantemente gli sviluppi di ordine sociale, giuridico, economico e attuariale e conoscono le leggi, le direttive tecniche e le istruzioni.

I periti in materia di previdenza professionale sono innovativi, orientati alla prassi e sviluppare costantemente i loro servizi di consulenza.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

I periti in materia di previdenza professionale sono esperti nell'ambito della previdenza professionale legalmente riconosciuti. Con il loro lavoro, forniscono un contributo importante alla sicurezza sociale in Svizzera. Attraverso la consulenza prestata agli istituti di previdenza si assumono la corresponsabilità per la sicurezza finanziaria nel lungo termine della previdenza professionale.

Le disposizioni legali della previdenza professionale si trovano in un processo di cambiamento continuo; i periti in materia di previdenza professionale collaborano in seno a diversi comitati scientifici e politici nonché nell'ambito di associazioni professionali e provvedono in tal modo allo sviluppo continuo della previdenza professionale.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Associazione svizzera degli attuari (ASA) e Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da cinque a nove membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di tre anni.

2.12 La commissione GQ si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono tenersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) stabilisce le tasse d'esame;
c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
f) nomina i periti per la formazione e gli esami, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento del diploma;
j) tratta le domande e i ricorsi;
k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può:

a) affidare il trattamento dei ricorsi a singole persone;
b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 11 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

a) le date d'esame;
b) la tassa d'esame;
c) l'ufficio d'iscrizione;
d) il termine d'iscrizione;
e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

3.21 All'iscrizione presentata entro il termine previsto devono essere allegati:

a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
d) l'indicazione della lingua d'esame;
e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
f) l'indicazione del numero di sicurezza sociale (numero AVS)[2];
g) il nome del o della referente.

[2] La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All’esame finale è ammesso chi:

a) è in possesso di un attestato federale di capacità, di un attestato di maturità o di una qualifica equivalente;
b) al momento dell’esame finale, può attestare almeno quattro anni di pratica professionale nel campo della previdenza professionale;
c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza. Il primo certificato di fine modulo o la dichiarazione di equipollenza non deve risalire a più di otto anni prima.

È fatta riserva del pagamento della tassa d’esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 Per l’ammissione all’esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Modulo 1: Basi giuridiche della previdenza
- Modulo 2: Basi di matematica attuariale e finanziaria
- Modulo 3: Applicazioni di matematica attuariale e finanziaria
- Modulo 4: Basi economiche e strumenti finanziari
- Modulo 5: Principi contabili nazionali e internazionali
- Modulo 6: Valutazione giuridica di cambiamenti strutturali e di casi di prestazione
- Modulo 7: Aspetti relativi a integrità e governance
- Modulo 8: Consulenza, tecniche di comunicazione e presentazione

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell’organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all’ammissione all’esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno otto mesi prima dell’inizio dell’esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno sei candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale.
La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
b) l'elenco dei periti d'esame.

4.14 Le richieste di ricusazione dei periti d’esame opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 20 giorni prima dell’inizio degli esami. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell’inizio dell’esame finale.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro, allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all’esame finale.

4.32 È escluso dall’esame finale chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell’esame;
c) tenta di ingannare i periti d’esame.

4.33 L’esclusione dall’esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l’esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti d’esame

4.41 L’esecuzione dei lavori d’esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d’esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d’esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti d’esame che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti d’esame presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d’esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti d’esame recedono dall’incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito d’esame può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l’attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell’esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall’incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame			Tipo d'esame		Durata	Ponderazione
				Ponderazione		
1	1.1	Lavoro di diploma	Studio tematico orientato alla prassi con raccomandazioni concrete	70%	*)	70%
	1.2	Colloquio sul lavoro di diploma	Presentazione e discussione del lavoro di diploma	30%	1 ora	
2	Caso pratico		Esame scritto		4 ore	30%

*) Per la stesura del lavoro di diploma ai candidati viene concesso un periodo di massimo 6 mesi.

Parte d'esame 1, voce 1.1: Lavoro di diploma

Nel lavoro di diploma, i candidati approfondiscono un tema rilevante della previdenza professionale. Il lavoro di diploma deve essere elaborato autonomamente e specificatamente ai fini dell'esame finale.

Il lavoro di diploma comprende aspetti sia giuridici che matematico-attuariali e copre almeno due campi di competenze operative da a) a j). Il lavoro di diploma deve essere sviluppato con orientamento alla prassi e contenere raccomandazioni concrete.

Parte d'esame 1, voce 1.2: Colloquio sul lavoro di diploma

Il colloquio è costituito da una presentazione (30 minuti) e una discussione (30 minuti) del lavoro di diploma. La discussione viene condotta da almeno due periti d'esame e comprende sia domande di comprensione sia una verifica delle competenze specialistiche, metodologiche e comunicative.

Parte d'esame 2: Caso pratico

Il caso pratico viene risolto in loco sotto supervisione e può comprendere tutti gli aspetti dei campi di competenze operative da a) a i).

5.12 Ogni parte d’esame può essere suddivisa in ulteriori voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d’esame.

5.2 Requisiti per l’esame

5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all’esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d’esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione GQ decide l’equivalenza di parti d’esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l’eventuale esonero dall’esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l’esonero dalle parti d’esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell’esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d’esame e dell’esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d’esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d’esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d’esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d’esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell’esame finale e per il rilascio del diploma

6.41 L’esame finale è superato se:

il candidato ha ottenuto almeno il 4.0 in ogni parte d’esame.

6.42 L’esame finale non è superato se il candidato:

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) si ritira dall’esame o da una parte d’esame pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l’inizio dell’esame pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dall’esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l’esame finale per decidere in merito al superamento di quest’ultimo. Chi supera l’esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d’esame finale, dal quale risultano almeno:

a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
b) le note delle singole parti d’esame e la nota complessiva dell’esame finale;
c) il superamento o il mancato superamento dell’esame finale;
d) l’indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l’esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d’esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d’iscrizione e d’ammissione valide per il primo esame finale.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari del diploma federale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto e il relativo titolo complementare:

- **Perita in materia di previdenza professionale con diploma federale, Professional Master I Perito in materia di previdenza professionale con diploma federale, Professional Master**

- **Expertin für berufliche Vorsorge mit eidgenössischem Diplom, Professional Master / Experte für berufliche Vorsorge mit eidgenössischem Diplom, Professional Master**

- **Experte en matière de prévoyance professionnelle avec diplôme fédéral, Professional Master / Expert en matière de prévoyance professionnelle avec diplôme fédéral, Professional Master**

La traduzione inglese semplificata è la seguente::

- **Pension actuary, Professional Master**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D’ESAME

8.1 L’organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti d’esame.

8.2 L’organo responsabile si fa carico delle spese d’esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d’esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell’esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell’esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 23 gennaio 2001 concernente l’esame professionale superiore per esperti ed esperte in assicurazioni di pensione è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

Coloro che possiedono il diploma di esperto in assicurazioni di pensione sono autorizzati a portare il titolo ai sensi del punto 7.12. Non verranno emessi nuovi diplomi.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2026.

10. EMANAZIONE

Schlieren, 21.09.2026

Organo responsabile:
Associazione Diploma federale Perito / Perita in materia di previdenza professionale, EBV

Christoph Ryter
Presidente

Roland Kirchhofer
Membro della commissione GQ

Il presente regolamento d’esame è approvato.

Berna, 01.10.2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale e continua